

Documento informativo sul prodotto assicurativo

La presente polizza assicurativa è sottoscritta da Wakam ed è gestita da Qover. Wakam è una compagnia di assicurazioni francese autorizzata dall'Authorit  de Contr le Prudentiel et de R solution in Francia. Sede legale: 120-122 rue R aumur, TSA 6023 75083 PARIS CEDEX 02, Francia. Abilitata all'esercizio dell'attivit  assicurativa in Italia in regime di libera prestazione dei servizi, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. II.01133.



Il presente documento informativo   volto a fornire una panoramica delle principali coperture ed esclusioni della polizza assicurativa. Il presente documento non   personalizzato in base alle specifiche esigenze del contraente, inoltre le informazioni qui contenute non si intendono esaustive. Per ulteriori informazioni sulla polizza sottoscritta e sugli obblighi del contraente, si prega di consultare la documentazione, la polizza e qualsiasi altro documento correlato.

Tipologia di polizza

La presente polizza copre i danni alle biciclette. Si rivolge a persone fisiche di et  pari o superiore a 18 anni, persone fisiche, societ  o lavoratori autonomi residenti in Italia. La copertura prevede un massimale di 10.000 euro e fino a 5 anni successivi la prima vendita.



Che cosa   assicurato?

Le garanzie furto, danno materiale e spese di emergenza vengono concesse esclusivamente ove espressamente indicato nel prospetto della polizza.

- ✓ **Garanzia furto:** Copre la bicicletta assicurata e i relativi accessori contro il furto, fino a quando gli accessori sono installati in modo permanente sulla bicicletta e il loro valore   specificamente incluso nel limite assicurato.
- **Optional - Garanzia Danni Materiali:** copre i danni causati da elementi esterni (come atti vandalici, elementi naturali, incendio, animali, ecc.) ma anche i danni accidentali alla bicicletta e ai suoi accessori, fino a quando gli accessori sono installati in modo permanente sulla bicicletta e il loro valore   specificamente incluso nel limite assicurato.
- **Optional - Garanzia per le spese di emergenza:** La garanzia si applica laddove l'assicurato fosse bloccato e impossibilitato a portare a termine il tragitto in sella alla bicicletta assicurata per via di:
 - Incidente
 - Furto
 - Vandalismo
 - Infortunio fisico conseguente all'utilizzo della bicicletta
- Ai sensi di tale garanzia, la compagnia riconosce un indennizzo, sulla base di documenti giustificativi fino a un massimo di 200 euro per sinistro. Tale garanzia   limitata a 3 sinistri per ciascun anno assicurativo.

IMPORTI ASSICURATI:

- ✓ **Garanzia furto:**
 - il valore di acquisto della bicicletta e dei accessori fissi per la bicicletta (che sono stati specificatamente inclusi nell'assicurazione), al netto della franchigia contrattuale e dell'ammortamento.
- **Opzionale - Garanzia per danni materiali:**
 - Ove economicamente giustificabile, la compagnia pagher  per intero la riparazione, al netto della franchigia e dell'ammortamento.
 - Ove la riparazione non fosse possibile, la compagnia rimborser  l'importo del danno alla bicicletta assicurata al netto della franchigia e dell'ammortamento. L'importo del danno   pari al valore indicato nella polizza, al netto di eventuali spese amministrative o di consegna aggiuntive.



Che cosa non   assicurato?

L'elenco completo delle esclusioni   disponibile nei termini e condizioni generali, di seguito si forniscono alcuni esempi:

GARANZIA CONTRO IL FURTO:

- ✗ Eventuali danni diversi da quelli arrecati alla bicicletta e ai relativi accessori fissi assicurati.
- ✗ Furto con la bicicletta ubicata in un luogo accessibile al pubblico o in un locale comune e non fissata ad alcun punto fisso mediante un lucchetto omologato o non bloccata secondo la procedura prescritta dal produttore.
- ✗ Ruote, gomme e batterie se rubate separatamente. Tali parti verranno risarcite solo se rubate insieme alla bicicletta assicurata.
- ✗ Furto di accessori non fissi o non originali.
- ✗ La franchigia applicata   pari al 10% del valore totale assicurato con un minimo di 50€ e un massimo di 200€ per sinistro.

GARANZIA SUI DANNI MATERIALI:

- ✗ Danni estetici o da usura alla bicicletta.
- ✗ Danni ad accessori non originali o non fissati in modo permanente alla bicicletta e non compresi nel valore assicurato.
- ✗ Danni ad oggetti o persone diversi dalla bicicletta assicurata.
- ✗ Danni derivanti da usura o da un difetto puramente tecnico.
- ✗ La franchigia assoluta applicata   pari al 10% del valore totale assicurato con un minimo di 50€ e un massimo di 200€ per sinistro.

GARANZIA SULLE SPESE DI EMERGENZA:

- ✗ Casi in cui l'assicurato non possa fornire la prova del nesso causale tra l'evento coperto e i documenti giustificativi
- ✗ Casi in cui l'assicurato non possa fornire immagini della bicicletta danneggiata o prove di eventuali incidenti
- ✗ Casi in cui le spese di viaggio e noleggio di una bicicletta non siano legate all'immobilizzazione della stessa
- ✗ Casi in cui l'assicurato non possa fornire la prova del pagamento del noleggio della bicicletta o delle spese di viaggio.



Ci sono limiti di copertura?

Le limitazioni alla copertura sono definite nelle condizioni generali. Ecco alcuni esempi:

- ! La copertura si applica esclusivamente in caso di adozione di tutte le misure possibili per limitare l'entità del danno.
- ! La copertura decade nel caso in cui il contraente effettui modifiche tecniche alla bicicletta contrariamente alle raccomandazioni del produttore.
- ! L'assicurazione si applica ai soggetti residenti in Italia.



Dove vale la copertura?

- ✓ La bicicletta è coperta all'interno del territorio dell'Unione Europea, del Regno Unito di Gran Bretagna, dei Principati di Andorra e Monaco, di Città del Vaticano, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.



Che obblighi ho ?

- Il contraente è tenuto a utilizzare un lucchetto approvato da ABUS (sicurezza 10 o superiore), o (AXA Hiplok, Kryptonite, Linka (con catena), Master Lock, texlock, Trelock) approvata VdS di classe A+ o B+, o FUB (ruote di categoria 2 o superiore), o approvata Sold Secure Silver (o Gold) o approvata ART categoria 2 (o superiore), o Onguard locks e SRA Locks.
- Il contraente deve fornire alla compagnia le informazioni e le circostanze esatte al momento della conclusione del contratto di assicurazione.
- Il contraente è inoltre tenuto a informare la compagnia di eventuali modifiche che si verificano nel corso del periodo di durata del contratto di assicurazione e che interessano gli elementi e le dichiarazioni di cui alla polizza.
- Il contraente è tenuto a informare la compagnia di qualsiasi denuncia di sinistro presentata all'intermediario assicurativo il prima possibile e non oltre 8 giorni dal momento in cui quest'ultimo ne venga a conoscenza. In caso di sinistro, il contraente deve adottare tutte le misure necessarie per limitarne l'entità.
- Il contraente è tenuto a denunciare il furto della bicicletta alla polizia o all'autorità giudiziaria entro 24 ore dalla scoperta. Al momento della segnalazione del danno, verrà richiesta una copia della denuncia presentata alle autorità.
- Ove sia possibile riparare la bicicletta, il contraente dovrà recarsi presso un'officina di riparazione e fornire alla compagnia una stima dei danni prima di procedere alla riparazione.
- Il contraente è tenuto al pagamento del/i premio/i.



Quando e come devo pagare?

Il premio verrà versato annualmente. L'assicuratore invierà al contraente un promemoria al momento del rinnovo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La data di inizio e la durata della copertura assicurativa sono indicate nella polizza. La copertura decorre dall'ora indicata in polizza e termina alle ore 24 della data di scadenza principale. Il contratto è concluso per la durata di un anno e si rinnova tacitamente.

La bicicletta è assicurata per un massimo di cinque anni successivi alla prima vendita. In caso di acquisto di una bicicletta usata, la copertura è fissata fino a un massimo di cinque anni dall'acquisto da parte del primo proprietario.

Al termine del quinto anno di copertura assicurativa, il presente contratto di assicurazione decade automaticamente. Il presente contratto di assicurazione scadrà inoltre automaticamente in seguito alla liquidazione di un sinistro per furto o per danno materiale irreparabile (perdita totale), non verrà effettuato alcun rimborso del premio in quanto il contraente si sarà avvalso del contratto di assicurazione.



Come posso disdire la polizza ?

- Il contraente può disdire il contratto di assicurazione prima della data di scadenza principale. In tal caso, dovrà informare, per iscritto, la compagnia almeno 3 mesi prima della data di scadenza, mediante lettera raccomandata, atto di un ufficiale giudiziario o consegna di una lettera di disdetta con ricevuta.
- Il contraente può recedere dal contratto di assicurazione in caso di modifiche unilaterali, apportate dalla compagnia, ai termini e condizioni generali. In questo caso verranno applicate le disposizioni di legge e i termini di preavviso vigenti.
- Il contraente può inoltre recedere dal contratto di assicurazione dopo un sinistro. Il contraente può recedere dal contratto entro e non oltre 1 mese successivo alla liquidazione del sinistro o dal rigetto dell'indennizzo da parte della compagnia. Il contratto di assicurazione avrà termine, trascorsi 3 mesi dalla notifica. In tal caso, sarà necessario informare la compagnia, per iscritto, mediante lettera raccomandata, atto di un ufficiale giudiziario o consegnando la lettera di disdetta con ricevuta.
- È possibile recedere dal contratto di assicurazione, senza addebiti o penali, entro 14 giorni solari dalla ricezione della scheda di copertura, delle condizioni generali e delle informazioni precontrattuali. Il recesso avrà effetto immediato al momento della notifica. In caso di inizio del periodo di validità del contratto di assicurazione, al contraente verrà richiesto di pagare il premio per il periodo già iniziato.
- In caso di furto della bicicletta assicurata o distrutta per cause non imputabili al contraente. Il contratto di assicurazione verrà annullato immediatamente in seguito alla comunicazione scritta del furto o della distruzione irrimediabile della bicicletta.

Assicurazione bici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)

La presente polizza è sottoscritta da Wakam e gestita da Qover

Wakam è una compagnia di assicurazioni francese autorizzata dall'Authorit  de Contr le Prudentiel et de R solution in Francia.

Sede legale: 120-122 rue R aumur, TSA 6023 75083 PARIS CEDEX 02, Francia.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari a quelle contenute nel DIP – Documento informativo precontrattuale per contratti di assicurazione RC al fine di aiutare il potenziale cliente a comprendere a fondo le caratteristiche del prodotto, i rispettivi obblighi contrattuali e la situazione finanziaria della compagnia.

Il contraente   tenuto a prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Wakam, 120-122 rue R aumur, TSA 6023 75083 PARIS CEDEX 02, Francia, Sito web www.wakam.com – e-mail (PEC) lpa.insurance@pec.it.

Wakam   una compagnia di assicurazioni francese autorizzata dall'Authorit  de Contr le Prudentiel et de R solution in Francia con il numero 2020259. Wakam   autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione ed   iscritta negli Allegati al Registro delle Imprese con il n. II.01133

L'importo del patrimonio netto, debitamente certificato al 2020,   pari a 42,3 milioni di euro, di cui 10,6 milioni di euro di capitale sociale e altri 28,5 milioni di euro di riserve patrimoniali. I dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato. Fare riferimento alla relazione sulla solvibilit  e sulle condizioni finanziarie di Wakam disponibile sul sito web della Societ  <https://www.wakam.com/wp-content/uploads/Wakam-Solvency-and-Financial-Conditions-Report-2020.pdf>

e gli importi sono mostrati di seguito:

- Requisito patrimoniale di solvibilit  (Solvency Capital Requirement, SCR), pari a 38 milioni di euro;
- Requisito patrimoniale minimo (Minimum Capital Requirement, MCR), pari a 9,7 milioni di euro;
- Fondi propri idonei a soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilit  (SCR), pari a 61,3 milioni di euro;
- Fondi propri idonei a soddisfare il requisito patrimoniale minimo (MCR), pari a 44,3 milioni di euro.

L'indice di solvibilit  di Wakam, che rappresenta il rapporto tra l'importo del margine di solvibilit  disponibile e l'importo

del margine di solvibilit  richiesto dalla legislazione vigente,   pari al 161%.

Il contratto   disciplinato dalla legge italiana.



Che cosa   assicurato?

L'assicurazione copre il furto e/o danni materiali e/o le spese di emergenza che riguardino la bicicletta come espressamente indicato nel prospetto della polizza, per i privati di et  pari o superiore a 18 anni, persone fisiche, aziende o lavoratori autonomi residenti in Italia fino ad un massimo di 10.000   e fino a 5 anni successivi alla prima vendita. La bicicletta assicurata   il veicolo, diverso da speed pedelec (*bici* con motore autonomo e velocit  >25 km/h, minimoto, stepper (elettrici e non) e qualsiasi veicolo dotato di motore a combustione interna, che (i) sia nelle condizioni originali fornite dal rivenditore o dal produttore; (ii) sia stato acquistato di recente dal rivenditore o dal produttore; (iii) abbia tutti gli accessori originali fissi, cos  come forniti dal rivenditore

o dal produttore e installati sulla bicicletta (parti extra), che vengono assicurati insieme complessivamente fino a € 100; e (iv) abbia meno di 12 mesi al momento dell'acquisto del contratto di assicurazione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre alle esclusioni indicate nel DIP, la **garanzia furto** è esclusa anche ove non fosse stata presentata alcuna denuncia presso i competenti servizi di polizia entro 24 ore dall'accadimento o dalla scoperta.

Oltre alle esclusioni indicate nel DIP, la **garanzia per le spese di emergenza** è esclusa anche nel caso in cui:

- l'assicurato non possa fornire la prova del nesso causale tra l'evento assicurato e i documenti giustificativi;
- l'assicurato non possa fornire immagini della bicicletta danneggiata o prove di eventuali infortuni fisici;
- le spese di viaggio e noleggio della bicicletta non siano legate al blocco della stessa o al bloccodell'assicurato in caso di furto del veicolo;
- l'assicurato non possa fornire la prova del pagamento del noleggio della bicicletta o delle spese di viaggio.

In ogni caso, oltre alle esclusioni indicate nel DIP, la garanzia è inoltre esclusa in caso di:

- sospensione della copertura del contratto di assicurazione per mancato pagamento del premio.
- occultamento volontario o comunicazione volontariamente errata, imputabile all'assicurato, di informazioni riguardanti il rischio alla conclusione del contratto;
- occultamento involontario o comunicazione inavvertitamente errata di talune informazioni relative al rischio al momento della conclusione del contratto, qualora la compagnia dimostrasse che in nessun caso avrebbe assicurato il rischio se avesse avuto conoscenza del reale stato delle cose;
- nel caso in cui il sinistro sia stato causato intenzionalmente dal contraente/proprietario/intestatario/conducente/persona trasportate o dai rispettivi familiari;
- ove il danno fosse conseguenza dei casi di colpa grave di cui ai termini e condizioni;
- nel caso in cui il danno si verifichi durante la preparazione per o la partecipazione a una corsa o una gara di velocità o di agilità;
- nel caso in cui il sinistro sia dovuto a gare o scommesse;
- nel caso in cui il danno derivi da sciopero, sommossa o atti violenti di ispirazione collettiva (più di 10 persone);
- nel caso in cui il danno derivi da atti di guerra, guerra civile o eventi analoghi; nel caso in cui il danno sia dovuto a cause radioattive;
- in caso di sequestro della bicicletta assicurata;
- nel caso in cui la bicicletta assicurata abbia subito modifiche tecniche, che permettono al motore della bicicletta elettrica assicurata di superare i 25 km/h.
- nel caso in cui il danno sia il risultato di un difetto di fabbrica o di qualsiasi responsabilità sul prodotto a carico del produttore, in combinazione o meno con un elemento esterno;
- nel caso in cui il danno sia conseguente a una lite, un'aggressione di cui l'assicurato sia stato il fomentatore o l'istigatore;
- nel caso in cui il danno sia dovuto a guasto tecnico della bicicletta assicurata;

	<ul style="list-style-type: none"> • nel caso in cui il danno sia causato da atti di terrorismo e da un incidente nucleare; in caso di furto o tentato furto dello smartphone che blocca e sblocca la bicicletta assicurata tramite l'applicazione mobile del Costruttore; • in caso di furto da un rimorchio, portapacchi o portabiciclette, salvo che la bicicletta non sia fissata al suddetto rimorchio, portapacchi o portabiciclette tramite un lucchetto omologato; • in caso di furto configuratosi mediante pagamento fraudolento per la vendita della bicicletta assicurata; • in caso di danni ad abiti, oggetti e merci trasportate; • in caso di danno consequenziale, mancato introito o guadagno, qualsiasi altra forma di danno indiretto o perdita subita dall'utente a seguito del furto o del danno materiale alla bicicletta assicurata; • in caso di danni derivanti dalla spruzzo di sostanze, macchie o prodotti corrosivi; • per eventuali danni derivanti dall'utilizzo di una funzione che consenta di aumentare l'assistenza alla pedalata oltre i 25 km/h; • per gli accessori, rubati o meno insieme alla bicicletta assicurata, ad eccezione degli accessori originali permanenti forniti dal rivenditore entro il massimale di rischio; • per le ruote, le gomme o la batteria ove rubate separatamente; • per i danni causati alla bicicletta, come la responsabilità del contraente derivante dall'utilizzo della bicicletta assicurata; • per i danni estetici: come graffi e urti, scheggiature o ruggine non sono pertanto coperti; • per i danni alle gomme; • per il danno e/o l'effettivo o tentato furto eventualmente insorto a seguito di appropriazione indebita o abuso di fiducia; • per il danno e/o l'effettivo o tentato furto da parte di soggetti (autore materiale o complici) che coincidano con l'assicurato o il contraente ovvero agiscano su mandato del suddetto assicurato, proprietario o detentore della bicicletta assicurata; • per il danno derivante dalla circostanza in cui la procedura prescritta dal produttore per bloccare/sbloccare la bicicletta sia difettosa e tale difetto tecnico sia o avrebbe dovuto essere noto all'utente; • per gli eventi avvenuti in paesi diversi dall'Unione Europea, nel Regno Unito di Gran Bretagna, nei principati di Andorra e Monaco, nella Città del Vaticano, in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.
--	---



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura sono definiti nei termini e condizioni generali. Oltre alle informazioni sui limiti di copertura fornite nel documento informativo precontrattuale, si segnala quanto segue.

La copertura si applica esclusivamente a condizione che il contraente fornisca alla compagnia la fattura originale della bicicletta assicurata.

Ove fosse possibile riparare la bicicletta, il contraente dovrà recarsi presso un'officina di riparazione e fornire alla compagnia una stima dei danni prima di procedere alla riparazione.

Il risarcimento del danno viene sempre detratto dalla franchigia come indicato sulla fattura e sul prospetto della polizza.





Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: in caso di furto e danno materiale, l'eventuale sinistro deve essere denunciato all'intermediario assicurativo il prima possibile e comunque non oltre 8 giorni dal momento in cui il quest'ultimo ne sia venuto a conoscenza. La denuncia va effettuata utilizzando l'apposito modulo disponibile su claim.qover.com - e-mail claim@qoverme.com. Inoltre, in caso di furto, il contraente deve

	<p>fornire le informazioni rilevanti sulla bicicletta e sulla relativa ubicazione, nonché tutte le informazioni utili presenti nell'applicazione mobile del produttore. Per le biciclette usate, il contraente è inoltre tenuto a fornire una prova d'acquisto della bicicletta.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: non prevista</p> <p>Gestione da parte di altre imprese non prevista</p> <p>Prescrizione: Ai sensi dell'articolo 2952, comma 2, del codice civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno dell'evento su cui si fonda il diritto all'indennizzo.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Dichiarazioni false, inesatte o incomplete del Contraente o dell'Assicurato in relazione a circostanze che incidono sulla valutazione del rischio possono avere come conseguenza la perdita del diritto all'indennizzo, nonché la risoluzione del contratto di assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile italiano.
Obblighi dell'impresa	In caso di sinistro assicurato, la Compagnia di Assicurazione provvederà al pagamento dell'indennizzo secondo i termini e le condizioni della Polizza.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il premio deve essere interamente pagato (tasse e spese incluse) annualmente, alla data di scadenza principale.
Rimborso	<p>Ove il contraente decidesse di vendere la propria bicicletta, il contratto di assicurazione terminerà a norma di legge a partire dal momento della notifica, il premio non utilizzato verrà rimborsato.</p> <p>In caso di occultamento involontario o comunicazione inavvertitamente errata di talune informazioni relative al rischio al momento della conclusione del contratto, in caso di sinistro, qualora la compagnia dimostri che in nessun caso avrebbe assicurato il rischio se avesse conosciuto il reale stato delle cose, il suo intervento sarà limitato al rimborso dei premi pagati.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>La data di inizio e la durata della copertura assicurativa sono indicate nella polizza. La copertura decorre dall'ora indicata in polizza e termina alle ore 24 della data di scadenza principale. Il contratto è concluso per la durata di un anno e si rinnova tacitamente.</p> <p>La bicicletta è assicurata per un massimo di cinque anni successivi alla prima vendita. In caso di acquisto di un veicolo usato, la copertura è fissata fino a un massimo di cinque anni dall'acquisto da parte del primo proprietario.</p> <p>Al termine del terzo anno di copertura assicurativa, il presente contratto di assicurazione decade automaticamente.</p>

Sospensione	<p>In caso di sequestro della bicicletta, il contratto di assicurazione verrà sospeso esclusivamente per via del fatto che l'ente richiedente ne prende possesso. In tal caso il contraente è tenuto ad avvisare prontamente la compagnia.</p> <p>Ove la bicicletta non fosse più in possesso del contraente per volontà del medesimo (ad esempio, rivendita), il contratto di assicurazione non può essere sospeso in quanto il presente contratto di assicurazione è collegato e non separabile <i>dalla bicicletta</i>.</p> <p>In caso di mancato tempestivo pagamento del premio assicurativo, la copertura assicurativa è sospesa fino alla ricezione del pagamento.</p>
--------------------	---



Come posso disdire la polizza?

Recesso	<p>È possibile recedere dal contratto di assicurazione entro 14 giorni solari dalla ricezione della scheda di copertura, delle condizioni generali e delle informazioni precontrattuali. Ciò è possibile senza dover fornire alcuna motivazione. Il recesso avrà effetto immediato al momento della notifica.</p> <p>Il modulo di recesso ricevuto dal contraente dev'essere inviato tramite e-mail a contact@goverme.com.</p> <p>Il recesso avrà effetto immediato al momento della notifica. Il contraente riceverà un rimborso completo di tutti i premi pagati, a condizione che non sia stata presentata alcuna richiesta di indennizzo prima del recesso.</p> <p>Il contraente può inoltre recedere dal contratto di assicurazione in qualsiasi momento durante il periodo intercorrente tra la data di acquisto e la data di ricezione della scheda di. In tal caso, il contraente riceverà un rimborso completo di tutti i premi pagati.</p>
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Il contraente potrà disdire il contratto di assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prima della data di scadenza principale. In tal caso dovrà informare, per iscritto, la compagnia almeno 3 mesi prima della data di scadenza principale, mediante lettera raccomandata, atto di un ufficiale giudiziario o consegnando lettera di disdetta a fronte di ricevuta; • in caso di variazione del premio o modifica unilaterale dei termini e delle condizioni. In tal caso, verranno applicate le disposizioni e i termini di legge. La compagnia informerà il contraente nel caso in cui questa possibilità dovesse applicarsi; • dopo un sinistro. È possibile farlo entro 1 mese dalla liquidazione o dal rigetto dell'indennizzo da parte della compagnia. Il contratto di assicurazione avrà quindi termine, trascorsi 3 mesi dalla data di notifica. In tal caso, sarà necessario informare la compagnia, per iscritto, mediante lettera raccomandata, atto di un ufficiale giudiziario o consegnando una lettera di disdetta con ricevuta. Qualora il contraente optasse per il recesso, la compagnia rimborserà parte del premio già pagato in proporzione alla durata della polizza non scaduta, a condizione che non sia stato liquidato alcun sinistro e non vi siano denunce di sinistro in sospeso.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente prodotto è rivolto a soggetti di età pari o superiore a 18 anni, persone fisiche, società o lavoratori autonomi residenti in Italia.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: In media, la percentuale ricevuta dall'Intermediario Assicurativo è pari al 20% del premio imponibile.

PRESENTAZIONE DI RECLAMI E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>In caso di sinistro il punto di contatto è dato dall'Intermediario assicurativo. È disponibile telefonicamente al numero +39 800 693 271 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 È inoltre possibile utilizzare il modulo di denuncia del sinistro disponibile su claim.qover.com o inviarlo tramite e-mail a claim@qoverme.com.</p> <p>Per aprire una nuova pratica di denuncia del sinistro, è necessario fornire tutte le informazioni richieste, per iscritto, al momento della presentazione della dichiarazione, compilando correttamente il suddetto modulo.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di risposte insoddisfacenti o tardive ai reclami rivolti all'intermediario, è possibile indirizzare un reclamo all'IVASS.</p> <p>Le denunce devono essere presentate per iscritto a:</p> <p>IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Info su: www.ivass.it</p> <p>Qover NV, in qualità di intermediario assicurativo belga, è inoltre assoggettata all'autorità dell'Autorità belga di vigilanza sui servizi finanziari e sui mercati con sede in Rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, Belgio.</p> <p>Wakam, in quanto compagnia di assicurazioni francese, è inoltre assoggettata all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest - CS92459 - 75436 Paris Cedex 09, Francia.</p>
	<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>
<p>Mediazione</p>	<p>Rivolgendosi ad un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nell'elenco del Ministero della Giustizia disponibile sul sito www.giustizia.it (D.Lgs. 04/03/2010 n° 28).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per proporre al Tribunale una causa civile avente ad oggetto una controversia relativa a contratti di assicurazione (ad eccezione delle controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p>

	L'accordo di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per proporre una causa civile innanzi al Tribunale avente ad oggetto una controversia per il risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale o in mare che coinvolga natanti, ovvero una richiesta di ingiunzione di pagamento, a qualsiasi titolo, di importi non superiori a € 50.000 (salvo che, in quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette a mediazione obbligatoria).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Il ricorso all'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. c.p.c., è subordinato all'attivazione di una clausola compromissoria, ove prevista contrattualmente (nella sezione condizioni generali), ovvero mediante l'esecuzione di un <i>compromesso</i>, ossia di uno specifico patto stipulato per investire gli arbitri dei poteri necessari per dirimere la controversia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente all'ente estero competente - reperibile su www.ec.europa.eu/fin-net - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.